



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS



Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l'Educazione,
la Scienza e la Cultura



Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella Lista del patrimonio
mondiale nel 2000

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL
29.05.2014 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
COMUNALE".

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1. Finalità e valori sociali

Art.2. Tutela del nome Assisi

Art.3. Assisi Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'UNESCO

Art.4. Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite

Art.5. Territorio, sede, stemma e gonfalone

Art.6. Autonomia

Art.7. Competenze e funzioni

Art.8. Associazionismo, volontariato e pro-loco

Art.9. Valori sociali e della persona

Art.10. Programmazione

Art.11. Potestà regolamentare

TITOLO II - ORGANI

Art.12. Organi

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art.13. Il Consiglio Comunale

Art.14. Poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo

Art.15. Spese elettorali

Art.16. Convalida

Art.17. Nomina Presidente e Vice Presidenti del Consiglio

Art.18. Diserzione della prima seduta

Art.19. Presidenza provvisoria

Art.20. Incompatibilità - Durata - Revoca

Art.21. Poteri

Art.22. Comunicazione dei componenti della Giunta

Art.23. Indirizzi generali e di governo.

Art.24. Indirizzi per le nomine

Art.25. Rapporti fra il Consiglio e il Sindaco

Art.26. Funzionamento del Consiglio Comunale, diritti e doveri dei
Consiglieri

Art.27. Commissione di indagine

Art.28. Consiglio Comunale dei Ragazzi

CAPO II - LA GIUNTA

Art.29. Competenze

Art.30. Attività propositiva e di impulso della Giunta

Art.31. Composizione della Giunta

Art.32. Vice Sindaco e Assessori. Requisiti

Art.33. Verifica delle condizioni

Art.34. Revoca degli Assessori

Art.35. Funzionamento della Giunta

Art.36. Deliberazioni in via d'urgenza

CAPO III - IL SINDACO

Art.37. Il Sindaco organo comunale

Art.38. Attribuzione del Sindaco nei servizi statali

Art.39. Delegazione del Sindaco

Art.40. Il Vice Sindaco

Art.41. Divieto generale di incarichi e Consulenze

Art.42. Dimissioni del Vice Sindaco e degli Assessori

Art.43. Dimissioni del Sindaco

Art.44. Mozione di sfiducia

Art.45. Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

CAPO IV - DELLA ADUNANZE

Art.46. Conflitto di interessi.

Art.47. Della diserzione

Art.48. Seduta di seconda convocazione

Art.49. Disciplina delle adunanze

Art.50. Delle votazioni

Art.51. Albo Pretorio

Art.52. Pareri obbligatori

Art.53. Conflitto di interessi nei pareri

TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.54. Servizi pubblici comunali

Art.55. Aziende speciali, istituzioni e società

Art.56. Vigilanza e controllo

Art.57. Collaborazione con la provincia

Art.58. Conferenza ei servizi e ccordi i programma

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.59. Consulte comunali

Art.60. Composizione e compiti

Art.61. Consiglio grande

Art.62. La consultazione popolare

Art.63. Diritto di istanza e di reclamo

Art.64. Diritto di petizione e proposta

Art.65. Referendum consultivo

Art.66. Effetti del referendum

Art.67. Disciplina del referendum

Art.68. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

TITOLO V - L' ORGANIZZAZIONE

Art.69. Principi dell'organizzazione

Art.70. Separazione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione

Art.71. Dirigenti

Art.72. Incarichi dirigenziali

Art.73. Responsabili di Ufficio/Servizio

Art.74. Il Segretario Generale

Art.75. Il Vice Segretario

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art.76. Contabilità

Art.77. Collegio dei Revisori

Art.78. Gestione dei beni omunali

TITOLO VII - REVISIONE STATUTO ED ENTRATA IN VIGORE

Art.79. Verifiche attuative e revisione dello statuto

Art.80. Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1. FINALITÀ E VALORI SOCIALI

1. Il Comune di Assisi è ente locale autonomo di governo e di amministrazione, che informa la propria azione politica ed amministrativa alla tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, solidarietà ed uguaglianza.

2. In conformità a questi principi il Comune promuove:

a. lo sviluppo civile, culturale, economico e sociale della propria comunità, garantendo a tutti pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale e di accesso al lavoro;

b. la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione;

c. il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l'occupazione, attività di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro.

3. In armonia con la legislazione vigente e con gli ideali francescani di pace e di non violenza, il Comune favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri nella propria comunità, nel rispetto della persona umana e nella reciproca conoscenza delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose. Il Comune concorre a tutelare il diritto al lavoro e alla salute dei cittadini stranieri in esso residenti.

4. Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle associazioni che hanno lo scopo di mantenere e diffondere le tradizioni storiche, culturali e popolari della comunità.

5. Il Comune riconosce la particolare rilevanza socio - culturale dell'Ente Calendimaggio di Assisi e delle attività dallo stesso svolte e a tal fine promuove rapporti di

collaborazione reciproca con l'Ente, finalizzati all'aggregazione sociale e alla tutela della tradizione storico - culturale della città.

6. Il Comune considera il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, storico-artistico, archeologico, librario ed archivistico esistente nel suo territorio come preziosa testimonianza della sua storia, ne promuove la valorizzazione e ne garantisce la tutela e la conservazione.

7. Assisi, attraverso le espressioni dell'arte pittorica, genesi della prospettiva, unita all'umanesimo francescano, si pone a riferimento dell'identità culturale europea.

8. Il Comune adotta e sostiene le iniziative tendenti a favorire l'accoglienza ed il dialogo con i numerosi pellegrini e turisti che visitano la Città.

9. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche ed inalienabili, come tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo.

10. Il Comune favorisce la tutela del patrimonio faunistico e floristico, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

11. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti

umani, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi.

Riconosce il valore della Marcia della Pace Perugia Assisi, di

ispirazione Capitiniana, legata alla fratellanza che entra in

assonanza con la cultura Francescana.

12. Il Comune promuove e sostiene ogni rapporto di reciprocità e

di cooperazione con le città gemellate di Betlemme, di San

Francisco, di Wadowice e con Santiago De Compostela e con ogni

istituzione pubblica e privata nazionale ed internazionale.

privilegia altresì le iniziative tese a favorire la conoscenza e

l'attuazione del messaggio francescano. Favorisce la formazione

dei giovani, lo sviluppo ed il sostegno dell'aggregazione

spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio, l'attuazione

di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di

responsabilità e di impegno sociale.

13. Il Comune promuove la memoria di San Francesco e di San

Benedetto, i Grandi Frati Umbri Patroni d'Italia e d'Europa e di

Santa Chiara fondatrice dell'Ordine delle Clarisse.

14. Il Comune riconosce il grande valore della presenza nel

territorio delle Basiliche Papali di San Francesco e Santa Maria

degli Angeli e delle numerose Chiese e Siti Francescani, sia sotto

il profilo spirituale, sia sotto l'aspetto culturale. I rapporti

di necessaria collaborazione con tali entità potranno essere

oggetto di specifica delega assessorile.

15. Il Comune di Assisi concede la cittadinanza onoraria, con

una maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale, a persone italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Città.

16. Concede altresì, ogni anno, la cittadinanza onoraria per la pace, con una maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale a persone italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari per la promozione della pace nel mondo.

Art.2. TUTELA DEL NOME ASSISI

1. Il Comune di Assisi pone sotto tutela l'utilizzo del proprio nome e di tutte le forme semantiche che impieghino il termine "Assisi".

2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'utilizzo del nome "Assisi", dei propri segni distintivi, delle immagini e dei filmati della Città e degli eventi, nei modi e nei termini previsti dalle convenzioni internazionali, dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti in materia di tutela dei segni distintivi e dei toponimi in particolare.

3. Qualora, per qualunque attività commerciale, venga concesso dal Comune l'utilizzo del nome "Assisi" e delle immagini della Città, le eventuali risorse economiche derivanti saranno destinate a finanziare le attività di interesse collettivo del Comune.

Art.3. ASSISI PATRIMONIO DELL'UMANITÀ TUTELATO DALL'UNESCO

1. Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti sono stati dichiarati dall'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per

l'Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione), nell'anno 2000, "Patrimonio Mondiale dell'Umanità" in quanto costituiscono un "esempio unico di continuità storica di una città con il suo paesaggio culturale e l'insieme del sistema territoriale" e sono il luogo di origine del "movimento francescano che ha portato nel mondo un messaggio universale di pace e tolleranza", sono considerati Patrimonio dell'Umanità.

2. L'iscrizione di Assisi nella "lista del Patrimonio Mondiale", secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali, "consacra il valore universale" dei beni culturali presenti nel territorio al fine di "garantire la tutela a beneficio di tutta l'umanità".

3. L'Amministrazione Comunale, attraverso specifici atti, attiverà le azioni tese a garantire la tutela del territorio, i valori e l'immagine del riconoscimento (inclusi gli appositi marchi "UNESCO" e "Patrimonio Mondiale") e la possibilità di reperire risorse per la valorizzazione dei beni culturali.

Art.4. UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALLE NAZIONI UNITE

1. Il Comune di Assisi, con specifico protocollo, ha istituito "L'Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite" che dovrà svolgere azioni, a carattere nazionale e internazionale, tese a promuovere i valori della pace, della solidarietà e dei diritti umani a sostegno delle attività delle Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite hanno concesso, nell'anno 1999, al Comune di Assisi lo status di "biblioteca depositaria" di tutti i

documenti dell'ONU. Tale "privilegio viene esteso a pochi soggetti qualificati, i quali vengono ritenuti idonei a diffondere autorevolmente la conoscenza e l'attività delle Nazioni Unite".

3. L'Amministrazione Comunale, attraverso specifici atti, attiverà le azioni tese a tutelare (incluso l'apposito marchio "UN Depository Library)" e sviluppare le attività dell'Ufficio a Sostegno delle Nazioni Unite.

Art.5. TERRITORIO, SEDE, STEMMMA E GONFALONE

1. Il territorio del comune di Assisi è costituito dal capoluogo e dalle frazioni.

2. La sede comunale è il Palazzo dei Priori della Città.

3. Gli organi comunali possono riunirsi anche fuori della sede comunale con provvedimento motivato dei rispettivi Presidenti.

4. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Città di Assisi" e con il motto, sotto lo scudo "SERAPHICA CIVITAS."

5. Il Comune di Assisi ha come suoi segni distintivi lo stemma ed il gonfalone, che nel Decreto concessorio del Presidente della Repubblica, del 18 febbraio 2011, sono così descritti:

- **STEMMA:** Partito: nel PRIMO, di azzurro, alla croce di argento; nel SECONDO, di rosso, al leone d'oro. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'oro, il motto, in lettere maiuscole di nero: SERAPHICA CIVITAS. Ornamenti exteriori da Città.

• **GONFALONE:** drappo partito di rosso e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

• **BANDIERA:** drappo partito di rosso e di azzurro. L'asta è ornata dalla cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali.

6. Lo stemma è riprodotto anche nel sigillo e negli stendardi del Comune.

7. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento.

8. Il Sindaco autorizza l'esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali del comune, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un delegato e scortata dai Vigili Urbani.

Art.6. AUTONOMIA

1. Il Comune di Assisi è dotato di autonomia nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

2. Il Comune di Assisi è titolare di funzioni proprie e le esercita, unitamente a quelle attribuite o delegate, assicurando

la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione della comunità che rappresenta.

3. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

4. Il Comune di Assisi esalta il ruolo del cittadino quale protagonista dell'autonomia assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa e promuovendo la partecipazione dei cittadini nella propria attività politica amministrativa.

Art.7. COMPETENZE E FUNZIONI

1. Il Comune svolge le funzioni proprie o attribuite stabilendo forme di cooperazione con la Regione, la Provincia, altri Comuni, Unione dei Comuni, e per quest'ultima, anche mediante lo strumento della delega.

2. Il Comune promuove forme di collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, altri Istituti ed Enti Pubblici e ne sostiene le iniziative anche con proprie risorse.

Art.8. ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PRO-LOCO

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.

2. Il Comune agevola la formazione e le attività delle associazioni di volontariato, riconoscendo ad esse la capacità di perseguire interessi generali, di cui può affidarne la cura nelle

forme previste dalla legge.

3. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, anche minorenni, alla vita civica e amministrativa.

4. Il Comune riconosce alle associazioni pro-loco la capacità di perseguire interessi generali, nonché di promuovere le iniziative culturali e turistiche previste dalla legge.

5. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo dei sindacati, nonché delle comunità religiose operanti nel suo territorio.

Art.9. VALORI SOCIALI E DELLA PERSONA

1. Il Comune di Assisi riconosce alla famiglia un essenziale e insostituibile ruolo sociale, quale cellula primaria e fondamentale della società.

2. Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento con opportuni interventi a favore di un' educazione alla sessualità rispettosa di tutti gli aspetti della persona, esalta il valore della procreazione cosciente e responsabile e della maternità, promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi educativi, sociali e sanitari aperti alla partecipazione delle associazioni di volontariato.

3. Il Comune promuove e sostiene tutte le iniziative culturali e scientifiche a favore della vita.

4. Il Comune, preso atto della "Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia", concorre alla salvaguardia dei diritti degli adolescenti e dei bambini ed alla loro tutela, erogando servizi idonei, promuovendo opportune iniziative socio-educative e

collaborando con tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore.

5. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap e ne tutela i diritti, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e della mobilità.

6. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi promossi dal Comune a favore dei cittadini portatori di handicap il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento da lui presieduto.

7. Il Comune recepisce la carta dei diritti del malato ponendo particolare attenzione al malato affetto da malattie croniche evolutive, viste non solo come evento biologico ma come fatto psicologico, sociale e spirituale e quindi da affrontare in maniera globale.

8. Il Comune riconosce la rilevanza che assumono, per la comunità territoriale e comprensoriale, l'Ospedale di Assisi, la Casa di Riposo, i luoghi e le istituzioni di assistenza dei sofferenti e dei più deboli, nel quadro dei valori di carità, economia del Noi e umanizzazione della cura.

9. Il Comune favorisce e promuove ogni misura idonea a garantire l'assistenza sociale degli anziani, facilita il loro inserimento nel tessuto sociale, valorizzandone l'esperienza e tutelando i loro diritti ed interessi.

10. Il Comune pone attenzione alla condizione giovanile ed esalta il valore della parità tra donna e uomo, promuovendo iniziative volte alla sua affermazione e rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, ne impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione e nella Città.

11. Il Comune, al fine di tutelare l'immagine della comunità e di dare concreta testimonianza del proprio impegno a tutela delle donne e dei bambini, si costituisce parte civile in tutti i processi di stupro che riguardano le violenze sessuali avvenute sul territorio di propria competenza.

Art.10. PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune adotta la programmazione delle proprie attività come indirizzo politico e metodo amministrativo.

2. La programmazione comunale è coordinata, ove necessario con quella degli enti ed istituti di cui al precedente art. 7.

3. Tutte le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie.

Art.11. POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati, approvati e modificati dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo

statuto.

3. Quando la legge non disponga altrimenti, il Comune esercita la propria potestà sanzionatoria definendo in sede regolamentare le sanzioni applicabili a ciascuna violazione o tipi di violazione ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali.

4. I Regolamenti relativi all'Ordinamento tributario dovranno contenere normative conformi ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente.

5. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo regolarmente aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni a quello originario.

6. Il Comune provvede alla diffusione dei regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II - ORGANI

Art.12. ORGANI

1. Il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e la dirigenza dell'Ente esercitano le funzioni e le attività loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art.13. IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica , sono regolate dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano senza vincolo di mandato l'intera comunità.

Art.14. POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO

AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale esercita la funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento.

Art.15. SPESE ELETTORALI

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale ed a cui ci si intende vincolare.

2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo on line del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.

3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Generale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.

4. I rendiconti sono pubblicati all'albo on line del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco.

Art.16. CONVALIDA

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art.17. NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

4. Subito dopo la nomina del Presidente il Consiglio Comunale procede alla elezione nel suo seno di due Vice Presidenti.

5. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, comunque, il primo della minoranza. A parità di voti precede il consigliere più anziano di età.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, salvo diverso accordo con il Presidente stesso, le relative funzioni

vengono svolte dal Vice Presidente che ha riportato più voti nella votazione di cui al precedente comma 5.

7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti sono immediatamente eseguibili.

Art.18. DISERZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente ed all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con la presidenza del consigliere anziano.

Art.19. PRESIDENZA PROVVISORIA

1. Sino alla nomina del presidente la seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano, individuato e disciplinato a norma di legge.

Art.20. INCOMPATIBILITÀ - DURATA - REVOCA

1. Il Consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l'ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune nonché delle società per azioni a maggioranza di capitale comunale; cessa, altresì, da componente di commissioni interne all'ente consultive, di inchiesta, di studio o similari.

2. La nomina a Presidente e dei Vice Presidenti ha durata pari

a quella del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono, tuttavia, essere revocati su proposta motivata e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri eletti.

4. Detta proposta non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio prima di dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune ed è approvata con il voto palese favorevole della stessa maggioranza dei componenti che hanno eletto il Presidente, ovvero della maggioranza assoluta dei componenti ove trattasi dei Vice Presidenti.

5. Nel caso di evoca e, comunque, in ogni caso di cessazione anticipata del Presidente del Consiglio, la elezione del nuovo dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni.

Art.21. POTERI

1. Il Presidente del Consiglio:

- rappresenta il Consiglio Comunale nell'ente;
- convoca il Consiglio fissando la data di intesa con il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari. Nel caso in cui tale intesa non sia possibile, il Presidente fissa direttamente la data facendone menzione nell'avviso di convocazione;
- riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste con la modalità di cui al successivo punto e). Il termine predetto è ridotto a cinque

giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare

urgenza della trattazione;

- riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per

discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai

Revisori dei Conti nel caso di gravi irregolarità nella gestione

dell'ente;

- dirama l'ordine del giorno formulato su proposte

compiutamente istruite e comprensive dei pareri tecnico e

contabile;

- presiede e disciplina la discussione degli argomenti

all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti,

salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo

Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco;

- proclama il risultato delle votazioni e la decisione

assunta;

- firma, insieme al Segretario generale, i relativi verbali e

gli estratti delle deliberazioni;

- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare

funzionamento;

- notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti

del Consiglio ad esso espressamente riservate dalle legge;

- si avvale, per l'esercizio dei propri poteri, degli uffici

di supporto all'attività degli organi.

Art.22. COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Dopo la nomina del Presidente, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la giunta.

Art.23. INDIRIZZI GENERALI E DI GOVERNO.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da discutere ed approvare secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Almeno una volta l'anno e, comunque, entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.24. INDIRIZZI PER LE NOMINE

1. Il Consiglio è convocato, in una data compresa nei quaranta giorni feriali successivi a quella di insediamento, per formulare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. In nessun caso la durata di dette nomine e designazioni potrà essere protratta oltre la scadenza del mandato del Sindaco in carica.

3. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art.25. RAPPORTI FRA IL CONSIGLIO E IL SINDACO

1. Al termine dell'esame dell'ordine del giorno in ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

3. Le interpellanze ed interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, che non vengono trattate nella seduta in cui sono iscritte, vengono inserite al primo punto dell'ordine del giorno

della successiva seduta consiliare senza possibilità di cambiamento dell'ordine di discussione.

Art.26. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DIRITTI E DOVERI

DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio Comunale opera nel corso dell'anno solo in sessione ordinaria, per la cui validità necessita la presenza di almeno n.8 Consiglieri, escluso il Sindaco. La seduta di seconda convocazione è valida con la partecipazione di almeno cinque Consiglieri, escluso il Sindaco.

2. Eccezionalmente il Consiglio Comunale può essere convocato in via d'urgenza, con avvisi da recapitarsi almeno 24 ore prima. In questo caso, ove richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno successivo.

3. È vietato discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà dei componenti, escluso il Sindaco, i seguenti atti:

- la costituzione o lo scioglimento di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e loro variazioni;
- i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;
- i programmi;

• il conto consuntivo;

• la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;

• l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

• l'emissione di prestiti obbligazionari;

• l'esame del referto del collegio dei revisori per gravi irregolarità.

4. il regolamento sul funzionamento del Consiglio prevede:

a) le modalità di massima e tempestiva pubblicità dell'ordine del giorno nel capoluogo e nelle frazioni;

b) le modalità di costituzione delle commissioni consiliari, le competenze e le modalità di funzionamento;

c) i casi in cui le sedute del consiglio e delle commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;

d) le modalità di esercizio, da parte di ciascun consigliere, del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio;

e) i modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei revisori dei conti;

f) le modalità per la costituzione obbligatoria dei gruppi consiliari e dei Presidenti dei gruppi consiliari;

g) le modalità di istituzione e di funzionamento della conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del consiglio in ordine alla programmazione dei lavori del

Consiglio Comunale ed alla risoluzione di incidenti procedurali

nei lavori del Consiglio stesso;

h) le modalità di redazione e di approvazione dei verbali di seduta;

i) le modalità di deposito di tutti i documenti e delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno prevedendosi che comunque anche nei casi di urgenza il deposito deve avvenire prima delle 24 ore antecedenti quelle dell'adunanza;

j) le modalità per rendere pubbliche le presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni a qualsiasi titolo costituite, degli Assessori alla Giunta ed al Consiglio e del numero di atti prodotti da detti organi;

k) le modalità di pubblicazione annuale delle situazioni patrimoniali e del reddito dei Consiglieri Comunali, dei componenti la Giunta Comunale;

l) Il funzionamento della Commissione di indagine di cui al successivo articolo 27;

m) le modalità di fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere dagli uffici del Comune, le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato senza alcun onere.

6. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di prendere parte ai lavori del Consiglio Comunale ed a quelli delle Commissioni

Consiliari di cui fanno parte. Tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute del Consiglio Comunale comportano la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Il Presidente del Consiglio avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza dandone avviso all'interessato, il quale può rappresentare le proprie ragioni entro 15 giorni. La proposta di decadenza è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.27. COMMISSIONE DI INDAGINE

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso.

2. La commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta e con voto limitato ad un solo candidato. Risultano eletti i consiglieri più votati e, comunque, i primi due della minoranza.

3. La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, procede alla nomina, a maggioranza dei componenti, del suo Presidente, da individuarsi tra i consiglieri della minoranza.

Art.28. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO II - LA GIUNTA

Art.29. COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e della dirigenza nell'ente.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

5. I membri della Giunta presenziano ai lavori del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Art.30. ATTIVITÀ PROPOSITIVA E DI IMPULSO DELLA GIUNTA

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante proposte di deliberazioni nelle materie riservate al consiglio, compiutamente istruite e comprensive dei pareri obbligatori.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla legge.

Art.31. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, non inferiore a tre e non superiore a cinque.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.

3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al successivo articolo.

Art.32. VICE SINDACO E ASSESSORI. REQUISITI

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

• essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

• non essere coniuge e fino al terzo grado discendente, parente o affine al Sindaco;

2. L'accettazione della nomina a Vice Sindaco e Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

Art.33. VERIFICA DELLE CONDIZIONI

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di nomina di cui al precedente articolo 32.

Art.34. REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art.35. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione.

2. La Giunta discute sulle questioni proposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Generale, e dai dirigenti. Ogni argomento deve essere compiutamente istruito dal servizio competente e le proposte di deliberazione devono riportare i

pareri obbligatori.

3. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Le sedute non sono pubbliche.

4. I dirigenti, se richiesti, assistono alla seduta di Giunta al fine di fornire elementi valutativi limitatamente alle attività affidate alla responsabilità gestionale degli stessi.

5. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario Generale. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece. È facoltà della Giunta dotarsi di apposito regolamento di funzionamento.

Art.36. DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

1. La Giunta, in caso di urgenza adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio e ne dichiara la immediata eseguibilità.

2. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni e, comunque, sempre entro il trentuno dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione della Giunta non ratificata.

3. Nel caso di accertata decadenza il Consiglio Comunale assume la competenza in materia.

CAPO III - IL SINDACO

Art.37. IL SINDACO ORGANO COMUNALE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune ed in particolare:

a) è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;

b) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori dandone sintetica motivazione al Consiglio;

d) mantiene l'unità dell'indirizzo politico amministrativo;

e) convoca e presiede la Giunta;

f) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero dalla data dell'evento che ne è il presupposto; in tutti i casi in cui per uno stesso ente vengono nominati/designati più rappresentanti del Comune, devono essere rappresentati entrambi i sessi;

g) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;

h) può conferire incarichi speciali a singoli Consiglieri su temi specifici di particolare rilevanza per l'azione amministrativa.

i) emana i regolamenti comunali e firma, in applicazione di leggi e di regolamenti, le ordinanze di propria competenza.

j) promuove le conferenze di servizi e gli accordi di programma previsti dalla legge;

k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) conferisce, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;

m) dispone i trasferimenti interni dei dirigenti ed il loro collocamento a disposizione con le modalità previste dalla legge e dal CCNL;

n) sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici ed all'esecuzione degli atti;

o) emana le direttive generali agli Assessori delegati ed ai dirigenti indicando le priorità ed i tempi di conclusione dei programmi ed interventi annuali previsti nel bilancio preventivo e

nel piano esecutivo di gestione;

p) firma gli atti di indirizzo politico;

q) vigila sul servizio di polizia municipale;

r) nomina il Segretario Generale e lo revoca con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta;

s) sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune;

t) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti;

2. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

Art.38. ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI STATALI

1. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, sovrintende agli atti ed alle funzioni di competenza statale, ad esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti statali.

2. Adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta della struttura competente, che ne avalla la legittimità mediante apposizione del proprio visto - provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art.39. DELEGAZIONE DEL SINDACO

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e controllo in via generale ed anche obiettivi determinati, oltre alle funzioni di cui al precedente art.37. L'atto di delega scritto indica l'oggetto e precisa quale struttura organizzata del Comune è interessata dallo stesso ed il suo contenuto, oltre alla esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai responsabili di settore. L'atto di delega e la sua revoca è comunicato anche al Presidente del Consiglio Comunale.

Art.40. IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età, reperibile.

3. La sostituzione ha efficacia previa formale comunicazione al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art.41. DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. È fatto divieto agli Amministratori di cui al primo comma di esercitare ogni e qualsiasi attività dichiarata dalla legge quale causa di incompatibilità con lo svolgimento della funzione pubblica esercitata.

Art.42. DIMISSIONI DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni del Vice Sindaco e degli Assessori si considerano perfette ed efficaci, ed altresì irrevocabili, previa presentazione per iscritto al Sindaco.

Art.43. DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di legge.

Art.44. MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco è consegnata al Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione in una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art.45. EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO IV - DELLA ADUNANZE

Art.46. CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento da adottare e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art.47. DELLA DISERZIONE

1. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale, il Presidente o chi lo sostituisce o, in caso di inerzia, il Segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art.48. SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta. Per seduta deserta si intende quella dichiarata tale per mancanza del numero legale accertata al momento della costituzione.

2. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

3. Gli argomenti non deliberati, entro il termine di cui al 1° comma divengono oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.

Art.49. DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale è investito

del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone risultare a verbale la motivazione. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art.50. DELLE VOTAZIONI

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

2. Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

3. Tuttavia nel caso di votazione per nomina, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

4. Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o di questo statuto.

Art.51. ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio on-line per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali.

2. Ogni frazione è dotata di appositi spazi per la affissione degli atti ufficiali e della comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art.52. PARERI OBBLIGATORI

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta, che non sia mero atto d'indirizzo, deve riprodurre integralmente nel testo i prescritti pareri obbligatori.

2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

3. I pareri obbligatori sono resi dal Dirigente di Settore o suo delegato, ovvero dal responsabile del servizio laddove non ricompreso in settore, che ha competenza in materia, ovvero da persona assunta a tal fine, anche con contratto di lavoro a tempo determinato.

4. La competenza è data per comprensione totale o parziale della materia o delle materie oggetto della proposta.

5. La competenza è definita dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o in mancanza di previsione da parte di questi, da assegnazione espressa da parte del Sindaco, sentita la Giunta ed il Segretario generale.

6. Nel caso di assenza, mancanza o impedimento del Dirigente responsabile provvede per ogni ufficio o servizio il funzionario a questo preposto, per la propria competenza.

7. I pareri obbligatori devono essere espressi anche sulle proposte di approvazione di elaborati presentati da professionisti

esterni.

8. Nell'ambito dell'organizzazione interna dei settori, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali, ovvero il dirigente preposto può prevedere che le determinazioni dirigenziali proposte dai vari uffici rechino in calce il parere di regolarità tecnica del capo ufficio o del responsabile del procedimento all'uopo incaricato.

Art.53. CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI

1. I Dirigenti ed i capi ufficio/servizio si astengono dal prendere parte anche mediante l'espressione del parere, agli atti riguardanti liti o controversie proprie verso il Comune, le sue aziende o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il Dirigente o il capo ufficio/servizio.

TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.54. SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali con le modalità previste dalla legge e, ove necessario, con

l'approvazione di appositi regolamenti.

2. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici, quali convenzioni od accordi di programma con altri enti.

Art.55. AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ

1. In sede di costituzione di aziende speciali, di istituzioni o di società, il Consiglio Comunale stabilisce le finalità, l'organizzazione e il funzionamento delle stesse assicurando che la loro attività si realizzi secondo criteri di efficienza ed economicità di gestione e fissando le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sulla attività stessa.

2. Alla nomina ed alla revoca degli amministratori delle aziende, delle istituzioni e delle società provvede il Sindaco secondo i criteri individuati dal Consiglio Comunale contestualmente alla costituzione della stessa.

3. Gli amministratori debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una documentata competenza tecnica o amministrativa.

Art.56. VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti da esso costituiti attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti di organizzazione e gestione, con le modalità previste dalle legge, dai regolamenti o dagli statuti che

ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. Il Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno valuta la situazione economico-finanziaria ed i risultati raggiunti. Alla relativa seduta partecipano i rispettivi rappresentanti legali e il Collegio dei Revisori del Conto del Comune.

Art.57. COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA

1. Il Comune di Assisi concorre con la Provincia di Perugia alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione dell'Umbria, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro concreta attuazione.

2. Il Comune di Assisi, con la collaborazione della Provincia di Perugia, può svolgere compiti e realizzare opere di rilevante interesse anche provinciale nei settori di propria competenza.

Art.58. CONFERENZA DEI SERVIZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione della conferenza dei servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro

realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza dei servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.59. CONSULTE COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale istituisce Consulte, quali organismi con compiti consultivi e propositivi, di studio, di ricerca e documentazione nelle materie di competenza comunale.

2. Si garantisce che possono far parte delle Consulte i rappresentanti dei cittadini stranieri, non in possesso della cittadinanza europea, designati dalle comunità operanti nel territorio comunale di Assisi.

3. Sono costituite Consulte di zona, le cui competenze, modalità di voto e d'elezione vengono stabilite dal Consiglio Comunale.

4. Le zone vengono così individuate:

I - Assisi centro e frazioni montane:

II - Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo;

III - Petrignano, Palazzo, Torchiagina, Tordibetto, Beviglie, Mora, Sterpeto, Rocca S. Angelo, S. Gregorio, Pianello.

IV - Rivotorto, S. Vitale, Capodacqua.

Art.60. COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Le Consulte, costituite da soggetti esterni

all'amministrazione comunale:

a) formulano proposte alla Giunta ed al Consiglio;

b) effettuano studi e ricerche su questioni attinenti alle materie loro attribuite in collaborazione con enti, associazioni, istituti, esperti e scuole.

2. La composizione delle Consulte ed il loro funzionamento sono disciplinati con appositi regolamenti.

Art.61. CONSIGLIO GRANDE

1. Il Comune per l'esame dei problemi di più ampia rilevanza ed in particolare per le iniziative in materia di pace ed integrazione tra i popoli, di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, di pianificazione generale del territorio, istituisce il Consiglio grande.

2. Il Consiglio grande è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

3. Il Consiglio grande è composto da:

a) consiglieri ed assessori comunali in carica;

b) presidenti di Enti pubblici comunali;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) presidenti delle associazioni culturali, ricreative sportive, pro-loco e di categoria.

4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio grande:

a) Parlamentari umbri;

b) Cittadini del Comune di Assisi eletti nel Consiglio

regionale e provinciale;

c) Il Vescovo di Assisi o un suo delegato;

d) Rappresentanti di organismi internazionali e di Stati

stranieri;

e) Rappresentanti degli ordini francescani;

f) Rappresentanti di enti e comunità religiose presenti sul

territorio;

g) Rappresentanti degli organismi di volontariato.

Art.62. LA CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove, per le materie di propria competenza, l'acquisizione di pareri della cittadinanza, delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni delle categorie produttive, delle associazioni per la valorizzazione, delle pari opportunità e di qualsiasi altra formazione economica o sociale.

2. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti.

3. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

4. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali

gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato, sia attraverso sondaggi o analoghi strumenti.

Art.63. DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO

1. Tutte le persone stabilmente residenti nel comune, singole od associate, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione con la massima sollecitudine e produrre, entro 60 giorni, un atto scritto diretto al primo firmatario con il quale il Sindaco, o il responsabile della struttura a cui sia stata da questi affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

Art.64. DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

1. I residenti nel Comune di Assisi possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di mille, al Sindaco per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina, esclusa la materia

tributaria.

2. I documenti di cui sopra una volta istruiti, completi dei pareri tecnico e contabile, sono sottoposti entro sessanta giorni all'organo competente per le determinazioni conseguenti.

Art.65. REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo su materie di competenza comunale è volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti della comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il referendum consultivo è indetto quando lo richiede un apposito comitato in forma scritta e con almeno 2.000 (duemila) firme in calce, autenticate di residenti nel Comune, ovvero qualora il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ne deliberi l'effettuazione.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i residenti nel Comune che godano dei diritti civili.

4. L'oggetto del referendum deve rientrare nelle materie di esclusiva competenza locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

a) norme statutarie;

b) tributi comunali;

c) tariffe dei servizi pubblici;

d) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.

5. Il quesito sottoposto alla consultazione deve essere chiaro ed univoco e riguardare specifici atti da adottare da parte del

Comune in esecuzione del programma di governo.

6. Sull'ammissibilità del quesito referendario decide un apposito comitato di 3 garanti prescelto dagli ordini dei magistrati, notarili e degli avvocati. Il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta di referendum consultivo.

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni politiche o amministrative in Assisi.

Art.66. EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido, qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. Entro 15 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum il Sindaco sottopone i risultati del referendum stesso al Consiglio Comunale.

3. Nel caso in cui il quesito sottoposto a referendum abbia conseguito il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi nella sostanza dall'indicazione consultiva.

4. In caso di esito negativo, ovvero di mancato raggiungimento del quorum di cui al precedente comma 1, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art.67. DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per la richiesta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento del referendum

consultivo sono stabilite con apposito regolamento.

Art.68. DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

2. La pubblicazione e diffusione degli atti ufficiali del Comune e di ogni altro dato o notizia a carattere generale è effettuata con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

TITOLO V - L' ORGANIZZAZIONE

Art.69. PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. L'organizzazione dei servizi comunali ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali e si informa ai principi della democrazia, della partecipazione, della trasparenza, del decentramento e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire la speditezza, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

3. I regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determinano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico istituzionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto del

principio di separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione.

4. I regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi possono prevedere, altresì, la costituzione di uffici o strutture a latere della struttura organizzativa per l'esercizio di attività finalizzate e limitate nel tempo.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente e, comunque, in tutti i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. I diritti di informazione delle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito.

Art.70. SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E COMPITI DI

GESTIONE

1. Spetta agli organi di governo del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare indicando le priorità;

b) emanare le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

c) quantificare nel bilancio le risorse economico - finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative

alle risorse umane, tecnologiche e strumentali;

d) verificare nei termini e con le modalità previste dalla legge la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite;

2. I dirigenti, ai quali spetta la gestione nei termini previsti dalla normativa vigente, assumono la responsabilità di risultato nei limiti delle risorse assegnate e concordate;

3. i Dirigenti promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e transigere, valutati gli indirizzi degli Organi di Governo.

4. Qualora i procedimenti giurisdizionali, sia attivi che passivi, riguardino questioni e/o atti di rilievo esclusivamente o prevalentemente politico, il Dirigente, di volta in volta incaricato dal Sindaco, dovrà provvedere in conformità agli indirizzi degli Organi di Governo.

5. i Dirigenti hanno la rappresentanza in giudizio dell'Ente, salva la rappresentanza generale del Sindaco di cui all'art.37 del presente Statuto.

Art.71. DIRIGENTI

1. Ai dirigenti è affidata la direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente.

2. I Dirigenti hanno autonomia gestionale, sotto il profilo amministrativo, tecnico e finanziario, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. I dirigenti esercitano in modo diretto ed immediato le funzioni ed i compiti loro attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'ente.

4. E' facoltà del Dirigente, tuttavia, delegare al personale incaricato di posizione organizzativa e/o alta professionalità l'esercizio di specifiche proprie competenze, compresa l'adozione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, nei limiti di legge e con le modalità previste dai regolamenti generali sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali.

5. Il Sindaco può affidare temporaneamente ai Dirigenti funzioni di studio, di ricerca ed esecuzione di specifici programmi ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

6. Le funzioni di cui al precedente comma 5 e la presidenza delle commissioni di concorso per posti da assegnare a più settori, sono affidate con il criterio della rotazione, nel rispetto delle professionalità eventualmente richieste per lo specifico incarico.

7. La responsabilità del procedimento disciplinare è attribuita al Dirigente del settore preposto alla gestione delle risorse umane.

8. Gli atti di competenza dei dirigenti, di norma, non sono soggetti ad avocazione.

Art.72. INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, con le modalità fissate dai regolamenti sull'ordinamento generale

degli uffici e dei servizi, al personale in dotazione organica con la qualifica contrattuale di dirigente, tenendo conto della competenza professionale di ciascun interessato e, per quanto possibile, secondo il criterio della rotazione.

2. La durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore, né superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e, salvo il caso di modifica dell'assetto organizzativo per sopravvenute motivate inderogabili esigenze, deve ricomprendere l'intero anno solare, cioè tutto il periodo di riferimento per la verifica dei risultati raggiunti.

3. Detti incarichi possono essere revocati nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

4. Il Sindaco, inoltre, può affidare, a tempo determinato, incarichi dirigenziali o funzioni di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art.73. RESPONSABILI DI UFFICIO/SERVIZIO

1. Gli incarichi di responsabile di ufficio/servizio, siano essi classificati o meno nell'area delle posizioni organizzative, vengono conferiti dai Dirigenti, nell'ambito della struttura organizzativa di rispettiva competenza, al personale in dotazione organica appartenente alla categoria D.

2. I responsabili di ufficio/servizio assicurano, sotto la

direzione del dirigente, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura cui sono preposti risponda al miglior livello di efficienza, efficacia ed economicità ed agli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.

3. Essi hanno la direzione e la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite dal dirigente.

4. Sostituiscono, nell'ambito del servizio cui sono preposti, il dirigente in tutti i casi di assenza per periodi continuativi non superiori a giorni 60.

5. Il Sindaco può affidare direttamente al personale di cui al precedente comma 1, con le modalità previste dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la direzione e la responsabilità di singoli uffici di staff non ricompresi nelle strutture di massima dimensione dell'ente.

6. I criteri generali per la costituzione delle posizioni organizzative e per il conferimento dei relativi incarichi sono determinati dalla Giunta in sede di variazione della struttura organizzativa generale.

Art.74. IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente svolge i compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Sindaco può, con proprio atto, attribuire funzioni specifiche al Segretario Generale, secondo l'ordinamento dell'Ente.

3. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario.

Art.75. IL VICE SEGRETARIO

1. L'incarico di Vice Segretario può essere conferito dal Sindaco, con le modalità di cui al precedente art. 72, ad un dirigente, unitamente alla titolarità di altri incarichi.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art.76. CONTABILITÀ

1. La contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art.77. COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni attribuitegli dalla legge anche partecipando, se richiesto, alle riunioni della Giunta Comunale, ove può formulare proprie motivate osservazioni e proposte.

Art.78. GESTIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Comune deve redigere un elenco particolareggiato, circostanziato e aggiornato dei beni di cui è proprietario.

2. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

3. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto annuale effettua la propria valutazione sulla gestione del patrimonio.

TITOLO VII - REVISIONE STATUTO ED ENTRATA IN VIGORE

Art.79. VERIFICHE ATTUATIVE E REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

Art.80. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

3. Il Sindaco appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore, controfirmata dal Segretario Generale del Comune.

4. Il Sindaco cura e promuove la più ampia diffusione del presente Statuto.